

AVVISO NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il sottoscritto avvocato Luisa Acampora, nella qualità di difensore del sig. **Fiorella La Sala**, (c.f. **LSLFL73H48E335D**), nel giudizio di appello nrg. **5437/2023** pendente dinanzi alla Sez. IV del Consiglio di Stato, provvede alla redazione del presente avviso, da pubblicarsi sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza al **Decreto del Presidente della Sezione 4^a del Consiglio di Stato, n. 805/2023 del 24/06/2023 emesso nel giudizio nrg. 5437/2023.**

1. Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede e **numero di registro generale:**
Consiglio di Stato, nrg. 5437/2023.

2. Nome dei ricorrenti ed Amministrazioni evocate in giudizio:

- Fiorella La Sala (**appellante**)
- Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione appellata**)
- Formez PA in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione appellata**)
- Commissione Interministeriale RIPAM in persona del legale rapp.te p.t. (**Amministrazione appellato**);
- Commissione del concorso pubblico a 2293 posti di personale non dirigenziale (**Amministrazione appellato**)

3. Estremi dei provvedimenti impugnati in primo grado:

- a) della valutazione pari a 22,25 punti della prova scritta della ricorrente del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021;
- b) del quesito n. 25 del questionario somministrato alla ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a);
- c) in parte qua, dell'art. 7 del Bando di concorso nella parte in cui equipara il Diploma di Laurea V.O. in possesso della ricorrente ad una laurea triennale, assegnando il medesimo punteggio (1 punto);
- d) del punteggio attribuito al Diploma di Laurea V.O. in Giurisprudenza indicato dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al concorso;
- e) della graduatoria finale di merito del concorso sub a), pubblicata in data 24 febbraio 2023, nella parte in cui colloca la ricorrente (identificata con il barcode 0000009099241) alla posizione 13796 con 23,25 punti;
per quanto di ragione;
- f) dei provvedimenti di data e numero sconosciuti con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a);
- g) dei verbali della Commissione esaminatrice, di data e numero sconosciuti, attinenti alla valutazione dei titoli di studio presentati dalla ricorrente;
- h) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente;
nonché per l'accertamento:
- i) del diritto della ricorrente all'assegnazione di ulteriori 1 punto per l'annullamento del quesito n. 25, aggiuntivo rispetto ai 22,25 punti già conseguiti all'esito della prova scritta.
- l) del diritto della ricorrente al riconoscimento di 1 punto aggiuntivo per il possesso di un Diploma di Laurea V.O. in Giurisprudenza, al fine di valutare tale titolo complessivamente 2 punti, distinguendolo rispetto alle Lauree triennali;
in via subordinata, per l'accertamento:

m) del diritto della ricorrente ad una nuova valutazione del Diploma di Laurea V.O. in Giurisprudenza con l'assegnazione di un punteggio superiore rispetto a quello attribuito alle Lauree triennali.

3.1. Estremi del provvedimento giurisdizionale appellato:

- Sentenza **n. 8458/2023, pubblicata il 18/05/2023**, mai notificata, del TAR Lazio – Sezione IV° (R.G. 6583/2023) resa *inter partes*

3.2 Sunto dei motivi di appello:

I. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 60, 72Bis e 73 DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE DEL CONTRADDITTORIO. VIOLAZIONE ART. 24 COSTITUZIONE

Con il primo motivo di gravame si rileva in via preliminare che il profilo di inammissibilità che ha condotto al rigetto del ricorso, rilevato d'ufficio, non è stato oggetto di contraddittorio.

II. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO. OMESSA PRONUNCIA. VIOLAZIONE DELL'ART. 112 CPC. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 88 CPA. VIOLAZIONE ART. 24 COSTITUZIONE. NULLITÀ. MANIFESTO TRAVISAMENTO DEGLI ATTI E DEI FATTI DI CAUSA. VIOLAZIONE DEI CANONI DI DILIGENZA NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE.

Con il secondo motivo di appello si rileva la macroscopica violazione dell'art. 112 CPC e del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Infatti, il TAR ha testualmente omissivo di valutare la censura proposta contro il quesito n. 25 del questionario somministrato in sede di prova scritta, attraverso la quale la ricorrente rivendicava la rimozione della penalità applicata ed il riconoscimento del punteggio positivo previsto per le risposte esatte.

III. ERRATA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI TERMINI DI IMPUGNAZIONE DI CLAUSOLE CONCORSUALI. ABNORMITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. MOTIVAZIONE ERRONEA ED IRRAGIONEVOLE. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI DI CAUSA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con il terzo motivo di gravame si censura la rilevata tardività del ricorso di primo grado.

Infatti, il giudice di primo grado, riferendosi all'impugnativa del criterio di valutazione dei titoli di laurea stabilito dall'art. 7, comma 3, del Bando, lascia intendere che questo andava impugnato nei 60 giorni dalla pubblicazione del Bando.

In senso diametralmente opposto è la posizione assunta dall'univoca giurisprudenza in materia di decorrenza dei termini di impugnazione delle clausole di bando di concorso, che impone l'onere di impugnazione immediata solo per le clausole aventi natura escludente, ossia quelle previsioni che impediscono la partecipazione al concorso o che impongano oneri partecipativi manifestamente sproporzionati ed irragionevoli.

Nel caso di specie, invece, si tratta di impugnativa avverso un criterio di valutazione dei titoli di studio, che, evidentemente, non assume natura escludente né incide sui requisiti di partecipazione al concorso, ma che trova concreta applicazione solo nei confronti dei candidati che hanno superato tutte le fasi di concorso precedenti.

A sostegno della censura si richiama: Consiglio di Stato sez. VI, 25/02/2019 n.1266 e Consiglio di Stato, VI, 29/08/2018, n. 5258.

IV. ERROR IN IUDICANDO. ERRONEA VALUTAZIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ATTI DI CAUSA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 24 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ABNORMITÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. DINIEGO DI GIUSTIZIA. MOTIVAZIONE ERRONEA ED IRRAGIONEVOLE.

Con il quarto motivo di gravame si censura la parte di sentenza in cui il Tar afferma che si sarebbe chiesto un inammissibile intervento manipolativo del testo del Bando di concorso.

In merito si rileva che con il ricorso non è stato richiesto alcun intervento manipolativo del Bando di concorso, ma esclusivamente l'annullamento di un criterio di valutazione che appare *ictu oculi* irragionevole ed illogico, poiché equipara lauree a ciclo unico a lauree triennali valutandole con il medesimo punteggio, nonostante sia solare che si tratti di titoli di laurea aventi valore differente.

Inoltre, si evidenzia che nell'ipotesi in cui la prima domanda processuale non potesse trovare accoglimento, si chiedeva, in subordine, il mero annullamento del criterio di valutazione

ordinando all'Amministrazione di formularlo nuovamente ed in maniera più equa, premiando con un punteggio superiore le lauree a ciclo unico distinguendole dalle triennali, questa domanda è stata semplicemente ignorata dal giudice di prime cure.

Infine, si censura la posizione del TAR per la quale: la riforma del criterio di valutazione impugnato determinerebbe una lesione dell'*interesse pubblico che presiede alla par condicio tra i concorrenti*.

Sul punto si rileva che proprio la vigenza di detta clausola a ledere la *par condicio* concorsuale e l'interesse pubblico alla selezione del migliore, laddove non premia con un maggior punteggio i candidati che hanno conseguito titoli universitari di livello superiore.

V. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001, DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 487/1994 E DEL D.M. 270/2004 E SMI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA LADDOVE L'AMMINISTRAZIONE EQUIPARA TITOLI DI STUDIO TRA DI LORO NON OMOGENEI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCURSALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Con il V° motivo di appello si riportano le ragioni dell'impugnativa del criterio di valutazione dei titoli di laurea, motivi di impugnazione che, stante la rilevata tardività del ricorso, non sono stati vagliati dal giudice di prime cure.

Nella prima parte della censura si evidenzia l'iniquità dell'art. 7 del Bando di concorso laddove equipara titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi accademici di natura e durata differente, attribuendo sia alle lauree triennali che alle magistrali a ciclo unico il medesimo punteggio.

Sulla questione si richiamano numerose pronunce del TAR Lazio nelle quali si è ripetutamente affermato il principio per il quale "*Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto [...] alla laurea triennale*" (Ex multis: TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4162 del 08/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4821 del 21/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5619 del 05/05/2022

e TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5615 del 05/05/2022).

Nella seconda parte della censura si evidenzia l'ulteriore profilo di illegittimità della clausola del Bando impugnata, per aver stabilito un'illegittima equipollenza tra titoli di studio di natura differente.

Invero, l'equipollenza dei titoli di studio universitari può essere regolata esclusivamente dalla normativa statale, pertanto, non è consentito alla PA di prevedere una diversa valutazione che contrasti con la disciplina dei diplomi universitari stabilita dal DM n. 509 del 03 novembre 1999 (confermato in riforma con DM 22 ottobre 2004, n. 270).

La normativa statale disciplina i vari titoli di studio universitari, secondo differenti livelli, in senso crescente: laurea (triennale); laurea magistrale; diploma di specializzazione; dottorato di ricerca.

Dunque, la disciplina contenuta nel citato DM prevede chiaramente la non equipollenza tra il corso di laurea triennale ed il corso di laurea magistrale.

4. Indicazione dei controinteressati verso i quali è rivolta la notifica per pubblici proclami:

la presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria finale di merito, relativa al profilo professionale identificato con il **Codice AMM**, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021, **si allega al presente avviso la graduatoria in questione:**

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. La presente notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con Decreto del Presidente della Sezione 4^a del Consiglio di Stato, n. 805/2023 del 24/06/2023 emesso nel giudizio nrg. 5437/2023.